



COMPENDI LEX IURIS

L. DELLA RAGIONE
P. DELL'ANNO

COMPENDI LEX IURIS



Quest'opera è rivolta a coloro che si trovano ad affrontare lo studio del Diritto processuale penale in vista di prove scritte e orali relative a concorsi pubblici ed esami di abilitazione professionale ed universitaria.

In particolare, il Curatore e gli Autori hanno cercato di agevolare l'apprendimento degli snodi del processo penale, delle categorie generali e dei diversi istituti, di cui si è inteso offrire un quadro d'insieme funzionale alle esigenze di chi si trova nella condizione di dover preparare rapidamente una prova di concorso o di esame in tale materia, concentrando l'attenzione sulle nozioni e sulle questioni più significative dal punto di vista teorico-sistematico, ma al contempo dando spazio alle questioni pratiche di maggiore attualità giuridica.

Il percorso di apprendimento, inoltre, è facilitato da *domande di approfondimento* e *focus giurisprudenziali*, che hanno lo scopo di collaudare la capacità di consentire l'assimilazione degli istituti e dell'evoluzione del processo penale, con particolare riferimento alla dimensione del 'diritto vivente'.

Pierpaolo Dell'Anno

Professore ordinario di Diritto Processuale Penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma - Tor Vergata, e Avvocato Cassazionista. È autore di numerose pubblicazioni, tra cui i lavori monografici: Il procedimento per i reati ministeriali, Ufficialità per la prova e neutralità della giurisdizione, Vizio di motivazione e controllo della Cassazione penale. È inoltre autore di numerosi contributi pubblicati sulle principali riviste di settore, tra le quali "Diritto penale e processo", "Archivio penale", e "Giurisprudenza Italiana".




Luca Della Ragione

Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e Dottore di ricerca in diritto penale alla Federico II di Napoli. Curatore di opere collettanee e autore di numerosi articoli scientifici, oltre che di volumi in diritto penale e diritto processuale penale per concorsi pubblici. Relatore a convegni di rilievo nazionale e ad eventi formativi in materie giuridiche.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Pierpaolo Dell'Anno Luca Della Ragione

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

-  Domande d'esame più ricorrenti
-  Svolgimento delle risposte
-  Focus giurisprudenziali

Aggiornato alla Riforma Cartabia

(D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e L. 29 dicembre 2022, n. 197)



€ 28,00

ISBN 979-12-80563-34-7



9 791280 563347

LEX IURIS®
EDITORE

LEX IURIS®
EDITORE

LEX IURIS®
EDITORE

LEX IURIS®

EDITORE

COMPENDI LEX IURIS



Pierpaolo Dell'Anno Luca Della Ragione

DIRITTO PROCESSUALE PENALE



Domande d'esame più ricorrenti



Svolgimento delle risposte



Focus giurisprudenziali

Aggiornato alla Riforma Cartabia

(D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e L. 29 dicembre 2022, n. 197)



LEX IURIS®
EDITORE

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail <autorizzazioni@clearedi.org> e sito web <www.clearedi.org>.

Print on Web S.r.l. - Via Napoli, 85 - 03036 Isola del Liri (Fr)

I volumi di Lex Iuris sono stampati con carta Book fine, prodotta a basso impatto ambientale e utilizzando il 100% di fibre fresche provenienti da foreste svedesi gestite in modo sostenibile.

LEX IURIS[®]
E D I T O R E

ISBN volume 979-12-80563-34-7
2023 © Lex Iuris S.r.l.
40125 Bologna – Santo Stefano, 38 – Tel. 051-9914001
www.lexiuris.it • info@lexiuris.it

Indice

Autori	17
Introduzione	19

Capitolo I IL PROCESSO PENALE di *Pierpaolo Dell'Anno*

1. Sistema inquisitorio e sistema accusatorio	21
2. Struttura del processo penale prevalentemente accusatoria	22
3. Il giusto processo	23
4. Processo penale e CEDU	32
5. Processo penale e diritto UE	35
6. La successione delle norme processuali nel tempo	37
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	39
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	41

Capitolo II I SOGGETTI

SEZIONE I – IL GIUDICE, LA GIURISDIZIONE E LA COMPETENZA (di <i>Luca Della Ragione</i>)	43
1. I soggetti e le parti processuali	43
2. Giudice e giurisdizione penale	44
3. Il giudice nella Costituzione	45
4. La cognizione del giudice penale e le questioni pregiudiziali	46
5. La capacità del giudice	48
6. Le incompatibilità	49
7. I giudici ordinari e i giudici speciali. Il difetto di giurisdizione	55
8. La competenza	57
9. I conflitti di giurisdizione e di competenza	66
10. L'inosservanza dei criteri di attribuzione al tribunale in composizione collegiale e monocratica	68
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	70
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	72
SEZIONE II – IL PUBBLICO MINISTERO (di <i>Nicodemo Lionetti</i>)	74
1. Il pubblico ministero e la sua precisa collocazione nell'organizzazione dello Stato	74
2. L'organizzazione degli uffici del pubblico ministero	77
3. Le direzioni distrettuali antimafia e la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo	78
4. La ripartizione delle funzioni di pubblico ministero tra i diversi uffici di procura	79

5. I rapporti all'interno del medesimo ufficio di pubblico ministero e i rapporti tra diversi uffici di pubblico ministero	81
6. Le funzioni del pubblico ministero	85
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	88
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	89
SEZIONE III – LA POLIZIA GIUDIZIARIA (di <i>Pierluigi Zarra</i>)	91
1. La polizia giudiziaria: nozione e funzioni	91
2. La dipendenza funzionale della P.G. dall'autorità giudiziaria	93
3. Ufficiali e agenti di P.G.	94
4. Tipo di attività posta in essere dalla P.G.	95
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	97
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	99
SEZIONE IV – L'IMPUTATO (di <i>Maria Trombetta</i>)	101
1. Distinzione tra indagato ed imputato	101
2. Assunzione e perdita della qualità di imputato	102
3. L'individuazione e l'identificazione	103
4. Le conseguenze dell'incapacità processuale dell'imputato	104
5. L'interrogatorio dell'indagato. I corollari del diritto di difesa	106
6. Differenza tra indagato e persona informata dei fatti. La disciplina dell'art. 63 c.p.p.	108
7. Imputato persona giuridica	109
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	111
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	112
SEZIONE V – IL DIFENSORE (di <i>Patrizia Giusti e Myriam Incoronata Robbe</i>)	114
1. Cenni storici	114
2. Caratteri generali del mandato difensivo	115
3. Il diritto di difesa	116
4. Il difensore nel procedimento e nel processo	118
5. Difesa tecnica: mandato di fiducia, d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato	119
6. I principali doveri deontologici dell'Avvocato	122
7. Il diritto di astensione dalle udienze	124
8. Conclusioni	125
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	126
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	127
SEZIONE VI – ALTRI SOGGETTI (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	128
1. La persona offesa dal reato	128
2. Gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato	129
3. La parte civile	130
4. Il responsabile civile e il soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria	133
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	136
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	137

Capitolo III GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI. ATTI E POTERI DEL GIUDICE E DELLE PARTI (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	139
1. Inquadramento generale	139
2. La lingua degli atti e la traduzione	140
3. Le disposizioni generali: i requisiti dell'atto	142
4. La surrogazione, la ricostituzione e la rinnovazione	143
5. Gli atti delle parti	144
6. Le forme dei provvedimenti del giudice	145
7. Il procedimento in camera di consiglio	147
8. L'immediata declaratoria di cause di non punibilità	149
9. Accesso a programmi di giustizia riparativa	151
10. La correzione dell'errore materiale	154
11. I poteri coercitivi del giudice	155
12. Partecipazione a distanza	157
13. Il regime di pubblicazione degli atti	158
14. La circolazione di atti e di informazioni	161
15. La documentazione degli atti	162
16. La digitalizzazione del processo penale. Le innovazioni della riforma Cartabia	165
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	175
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	177
SEZIONE II – LE NOTIFICAZIONI (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	180
1. Generalità	180
2. Gli organi e le forme delle notificazioni	181
3. Le forme semplificate e gli equipollenti	183
4. Le notificazioni all'imputato	185
5. Le notificazioni successive alla prima	188
6. Le notificazioni all'imputato irreperibile, latitante o evaso	190
7. Le notificazioni alle altre parti	192
8. La documentazione e le nullità	194
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	196
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	197
SEZIONE III – PATOLOGIA DEGLI ATTI E TERMINI PROCESSUALI (di <i>Elena Delle Site</i>)	198
1. Premessa	198
2. L'inammissibilità	201
3. La decadenza	202
4. Nullità	207
5. Inutilizzabilità	214
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	217

Capitolo IV LE PROVE

SEZIONE I – PRINCIPI GENERALI (di <i>Gaia Tessitore</i>)	219
1. La nozione di prova e le sue diverse accezioni: premesse costituzionali	219
2. La prova scientifica	222
3. Le fasi del procedimento probatorio. Il diritto alla prova	225
4. L'inutilizzabilità delle prove assunte in violazione di divieti	229
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	231
SEZIONE II – MEZZI DI PROVA (di <i>Costanza Corridori</i>)	232
1. La testimonianza	232
2. Esame delle parti	247
3. Confronto	249
4. Ricognizioni	250
5. Esperimenti giudiziali	251
6. Perizia	251
7. La consulenza tecnica di parte	253
8. Documenti	254
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	258
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	260
SEZIONE III – MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	261
1. I mezzi di prova ed i mezzi di ricerca della prova	261
2. Le ispezioni	261
3. Le perquisizioni	263
4. Il sequestro probatorio	265
5. Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni	267
6. Le videoriprese	297
7. I tabulati telefonici	298
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	300
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	303

Capitolo V LE MISURE CAUTELARI

SEZIONE I – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI (di <i>Luca Forte</i>)	305
1. Principi costituzionali e sovranazionali, caratteri generali e classificazioni	305
2. Condizioni di applicabilità	322
3. Esigenze cautelari	324
4. Criteri di scelta delle misure	326
5. Il procedimento cautelare	329
6. Le impugnazioni delle misure cautelari personali	339
7. La riparazione per l'ingiusta detenzione	342
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	345
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	346

SEZIONE II – MISURE CAUTELARI REALI (di <i>Luca Forte</i>)	347
1. Caratteri generali	347
2. Sequestro conservativo. Presupposti ed effetti	347
3. Sequestro preventivo. Presupposti ed effetti	353
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	359
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	360

Capitolo VI LE INDAGINI PRELIMINARI

SEZIONE I – NOZIONI GENERALI (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	361
1. Caratteri generali e finalità delle indagini preliminari	361
2. La direzione delle indagini preliminari: il pubblico ministero	361
3. Il giudice per le indagini preliminari	362
4. L'obbligo del segreto ed il divieto di pubblicazione degli atti	363
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	365
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	366

SEZIONE II – NOTIZIA DI REATO E CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	367
1. La notizia di reato	367
2. La denuncia	358
3. Il registro delle notizie di reato	370
4. Le condizioni di procedibilità	378
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	387
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	389

SEZIONE III – ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	391
1. L'attività ad iniziativa della polizia giudiziaria	391
2. L'obbligo di informare il pubblico ministero	392
3. L'assicurazione delle fonti di prova	393
4. L'identificazione dell'indagato e delle altre persone	393
5. Le perquisizioni su iniziativa della polizia giudiziaria	399
6. L'acquisizione di plichi o di corrispondenza	401
7. I rilievi e gli accertamenti urgenti. Il sequestro probatorio	402
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	404
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	406

SEZIONE IV – ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	408
1. L'attività del pubblico ministero	408
2. Il consulente tecnico del pubblico ministero e l'accertamento tecnico non ripetibile	408
3. L'individuazione di persone e di cose	410
4. L'assunzione di informazioni	410
5. L'interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso	411
6. Il compimento di atti garantiti e la partecipazione del difensore	412
7. L'informazione di garanzia e sul diritto di difesa	413

8. Gli atti compiuti personalmente o su delega	414
9. Le indagini collegate ed i rapporti tra i diversi uffici del pubblico ministero	415
10. L'attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	415
11. L'avocazione delle indagini	416
12. La documentazione degli atti di indagine	417
13. L'invito a presentarsi e l'interrogatorio dell'indagato	419
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	420
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	422
SEZIONE V – ARRESTO E FERMO (di <i>Pierluigi Zarra</i>)	425
1. Le misure precautelari. La fonte costituzionale	425
2. L'arresto	427
3. Il fermo di indiziato di delitto	432
4. L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare	433
5. Il procedimento nei casi di arresto e fermo	433
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	438
SEZIONE VI – LE INDAGINI DIFENSIVE (di <i>Elena Delle Site</i>)	441
1. Premessa	441
2. Atti tipici: colloquio, dichiarazioni ed informazioni orali da documentare	443
3. Altri atti	446
4. L'esito dell'attività investigativa	447
5. Utilizzazione delle investigazioni difensive	448
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	450
SEZIONE VII – INCIDENTE PROBATORIO (di <i>Elena Delle Site</i>)	451
1. Funzione dell'istituto	451
2. I casi di incidente probatorio	451
3. Il procedimento, La richiesta	453
4. L'utilizzabilità delle prove assunte con l'incidente probatorio	460
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	462
SEZIONE VIII – CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI (di <i>Rita Castellani</i>) ..	464
1. La durata delle indagini	464
2. Archiviazione	472
3. Esercizio dell'azione penale	482
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	492
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	494

Capitolo VII
UDIENZA PRELIMINARE
di *Giuseppe Murone*

1. Considerazioni generali	497
2. La fase introduttiva dell'udienza preliminare	499
3. La costituzione delle parti	501
4. Lo svolgimento ordinario dell'udienza	507
5. L'integrazione delle indagini	509

6. La modifica dell'imputazione	511
7. Gli esiti dell'udienza preliminare	513
8. Le impugnazioni e la revoca	521
9. La formazione dei fascicoli	524
10. Gli epiloghi anticipati del processo	525
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	527
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	531

Capitolo VIII
I PROCEDIMENTI SPECIALI
di Angelo Zampaglione

1. I procedimenti speciali nel nostro sistema processuale	533
2. Il giudizio abbreviato: fisionomia ed evoluzione normativa	536
3. L'applicazione della pena su richiesta delle parti	547
4. Il giudizio direttissimo: considerazioni introduttive	557
5. Il giudizio immediato	563
6. Il procedimento per decreto	573
7. La sospensione del procedimento con messa alla prova: natura del rito	579
8. L'oblazione	588
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	590
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	592

Capitolo IX
LA GIUSTIZIA RIPARATIVA
di Pierpaolo Dell'Anno

1. Indispensabili premesse di sistema	595
2. La nozione di giustizia riparativa	596
3. Definizioni relative ai soggetti principali: peculiarità	596
4. Principi generali della giustizia riparativa	597
5. Obiettivi della giustizia riparativa	599
6. Programmi di giustizia riparativa	599
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	601

Capitolo X
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

SEZIONE I – ASPETTI GENERALI E ATTI PRELIMINARI (di Gaia Tessitore)	603
1. Il dibattimento: principi generali	603
2. La fase degli atti preliminari al dibattimento	612
3. Il compimento di atti urgenti e le indagini integrative	613
4. La citazione di testimoni, periti e consulenti	614
5. Il proscioglimento anticipato	615
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	617
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	618

SEZIONE II – DIBATTIMENTO (di <i>Vincenzo Bessem Hediji</i>)	619
1. Gli atti introduttivi. La costituzione delle parti	619
2. Le questioni preliminari	622
3. L'istruzione dibattimentale	622
4. Le nuove contestazioni	625
5. La correlazione fra accusa e sentenza	631
6. L'assunzione delle prove. L'esame incrociato	631
7. La discussione finale	645
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	646
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	648
SEZIONE III – LA SENTENZA (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	650
1. La deliberazione del giudice	650
2. La struttura della sentenza	653
3. Atti successivi alla deliberazione	664
4. I vizi della sentenza	665
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	667
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	668

Capitolo XI
IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*

1. Le riforme legislative	669
2. La clausola di rinvio	669
3. Il procedimento senza udienza preliminare: la citazione diretta a giudizio	670
4. Il rito ordinario (con udienza preliminare)	677
5. I procedimenti speciali	677
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	681
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	682

Capitolo XII
PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*

1. Peculiarità del processo innanzi al giudice di pace	685
2. La competenza	686
3. Le indagini preliminari	687
4. L'esercizio dell'azione penale	690
5. La fase del giudizio	694
6. Definizioni alternative del procedimento	696
7. Le impugnazioni	698
8. L'esecuzione della sentenza	699
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	700
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	702

Capitolo XIII
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE
di *Maria Chiara Fusco*

1. La <i>ratio</i> del procedimento minorile	705
2. Gli organi del procedimento	706
3. Misure precautelari e cautelari	706
4. Udienza preliminare e dibattimento	709
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	712
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	713

Capitolo XIV
LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI
di *Donato Polidoro*

1. Considerazioni preliminari	715
2. La natura giuridica della responsabilità degli enti	716
3. I presupposti normativi per l'applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001	717
4. Il sistema sanzionatorio	721
5. Il procedimento	724
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	728
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	732

Capitolo XV
LE IMPUGNAZIONI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI (di <i>Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione</i>)	735
1. Classificazioni e principio di tassatività	735
2. Le condizioni dell'impugnazione	738
3. I soggetti legittimati ad impugnare	739
4. Conversione dell'impugnazione	744
5. Gli effetti della proposizione dell'impugnazione	744
6. Forma e termini dell'impugnazione	746
7. Rinuncia, inammissibilità e condanna alle spese	752
8. Impugnazioni e prescrizione	753
9. Confisca allargata e prescrizione	754
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	757
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	759
 SEZIONE II – APPELLO (di <i>Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione</i>)	761
1. Definizione	761
2. Appello principale e appello incidentale	762
3. Appello contro le sentenze di condanna	763
4. Appello contro le sentenze di proscioglimento	763

5. La cognizione del giudice nei vari casi di appello ed il divieto di <i>reformatio in peius</i>	766
6. Lo svolgimento del giudizio di appello	772
7. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale	776
8. L'assenza dell'imputato in appello	781
9. Il concordato in appello	782
10. Condanna in primo grado ed estinzione per prescrizione in appello l'interpretazione della Corte costituzionale	788
11. La riforma Cartabia. La decisione sugli effetti civili nel caso di pronuncia di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione	789
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	791
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	793

SEZIONE III – IL RICORSO PER CASSAZIONE (di *Edoardo Campisi*)

1. Nozione e funzioni della Corte di Cassazione	795
2. Caratteri generali del ricorso per cassazione	796
3. I motivi di ricorso	798
4. Il difensore	803
5. Il procedimento. Gli atti preliminari al giudizio	803
6. Le sentenze della Corte di Cassazione	808
7. Il giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione	813
8. Le questioni cautelari ed il giudizio di cassazione	815
9. Il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio	815
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	817
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	819

SEZIONE IV – LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA C.D. RIFORMA CARTABIA

(LEGGE N. 134 DEL 2021) (di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*)

1. L'improcedibilità dell'azione penale: profili generali	822
2. Il concorso tra causa di improcedibilità ai sensi dell'art. 344- <i>bis</i> c.p.p. e causa di proscioglimento	824
3. L'improcedibilità nei giudizi di rinvio	824
4. Le proroghe al termine di durata dei giudizi di impugnazione	825
5. La sospensione dei termini di durata dei giudizi di impugnazione	826
6. Il regime transitorio di applicabilità dell'art. 344- <i>bis</i> c.p.p.	827
7. La prosecuzione dell'azione civile a seguito dell'improcedibilità del giudizio penale	829

SEZIONE V – I RICORSI STRAORDINARI IN CASSAZIONE (di *Maria Chiara Fusco e Maria*

<i>Grazia Sgaglione</i>)	831
1. Il ricorso per errore materiale o di fatto	831
2. Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 628- <i>bis</i> , intr. con d.lgs. n. 150 del 2022)	832
3. La revisione: presupposti e casi	834
4. La riparazione dell'errore giudiziario	836
5. Il nuovo art. 629- <i>bis</i> c.p.p. e la rescissione del giudicato	837
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	840
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	841

Capitolo XVI
IL GIUDICATO E L'ESECUZIONE
di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*

1. Il giudicato ed il <i>ne bis in idem</i>	843
2. L'efficacia del giudicato penale.....	845
3. Gli organi della fase esecutiva.....	847
4. L'esecuzione delle pene detentive.....	848
5. Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo.....	849
6. L'esecuzione delle pene pecuniarie.....	850
7. L'esecuzione delle pene sostitutive.....	851
8. L'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.....	851
9. Il giudice dell'esecuzione.....	852
10. Procedimento di esecuzione (c.d. incidente di esecuzione).....	853
11. La magistratura ed il procedimento di sorveglianza. Gli artt. 4- <i>bis</i> e 41- <i>bis</i> ord. pen.....	865
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	872
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	873

Capitolo XVII
I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ STRANIERE
di *Tommaso Palamone*

1. I rapporti con le autorità straniere.....	875
2. Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra Stati membri dell'Unione Europea.....	876
3. L'estradizione.....	878
4. Il mandato d'arresto europeo.....	881
5. Le rogatorie.....	884
6. Effetti delle sentenze penali straniere.....	888
7. Esecuzione delle sentenze penali italiane all'estero.....	889
8. Il trasferimento dei procedimenti penali.....	890
9. L'Ordine europeo di indagine penale (OEI).....	890
10. Il mutuo riconoscimento dei provvedimenti nazionali di congelamento e confisca nell'ambito dell'Unione Europea.....	892
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	897
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	898

Capitolo XVIII
IL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE
di *Giuseppe Murone*

1. Lineamenti del sistema delle misure di prevenzione.....	901
2. Destinatari, attualità della pericolosità sociale e principio di autonomia.....	902
3. Misure di prevenzione personali.....	904
4. Misure di prevenzione patrimoniali.....	905
5. Principio di autonomia e giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione.....	907
6. Procedimento di prevenzione personale.....	908

7. Particolarità del procedimento di prevenzione patrimoniale.....	914
8. Il sistema delle impugnazioni.....	916
9. Il giudicato.....	918
10. Revisione, ricorso straordinario per errore materiale o di fatto e revocazione della confisca .	919
11. Modifica e revoca delle misure di prevenzione.....	920
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	921
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	924

Sezione II

LE NOTIFICAZIONI

di Pierpaolo Dell'Anno

SOMMARIO

1. Generalità. 2. Gli organi e le forme delle notificazioni. 3. Le forme semplificate e gli equipollenti. 4. Le notificazioni all'imputato. 5. Le notificazioni successive alla prima. 6. Le notificazioni all'imputato irreperibile, latitante o evaso. 7. Le notificazioni alle altre parti. 8. La documentazione e le nullità. FOCUS GIURISPRUDENZIALE. – DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.

Nozione

1. Generalità

Notificare significa rendere noto. Le notificazioni sono lo strumento tipico attraverso il quale l'atto viene portato a conoscenza dei soggetti interessati.

La disciplina costituisce la mediazione fra contrapposte esigenze riconducibili a valori di rango costituzionale: da un lato, la ragionevole durata del procedimento, che suggerirebbe la massima semplificazione delle forme, dall'altro, il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, che postulano il raggiungimento della sfera di effettiva conoscenza del destinatario e mal tollerano le presunzioni eventualmente correlate alla semplificazione.

Di qui la scelta legislativa di affidare l'attuazione del principio della semplificazione alla diversificazione. Accanto al modello legale tipico, ancora regolato in modo articolato e diffuso, sono previsti numerosi modelli semplificati, caratterizzati da forme contratte.

Sia nel modello tipico che in quelli semplificati vige tuttora il principio secondo cui l'osservanza delle forme (*rectius* di quelle richieste a pena di invalidità, in regime di tassatività delle nullità) è il solo requisito di validità della fattispecie, mentre non rileva la conoscenza effettiva dell'atto notificato.

Le esigenze in rilievo

Il contemperamento del sistema codicistico con i citati valori costituzionali non è affidato all'istituto delle notificazioni, ma a varie previsioni che valorizzano, a più fini, la mancata conoscenza effettiva, in particolare l'istituto della restituzione nel termine di cui all'art. 175, comma 2, c.p.p., la specifica ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale prevista dall'art. 603, comma 4, c.p.p., la rinnovazione dell'avviso o della citazione di cui agli artt. 420*bis* e 484, comma 2-*bis*, c.p.p. ed altre, alcune delle quali collocate anche nel titolo dedicato alle notificazioni (art. 157, comma 5, c.p.p.).

2. Gli organi e le forme delle notificazioni

Le disposizioni transitorie

La disciplina delle notificazioni è stata oggetto di una significativa opera di revisione ed aggiornamento ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022.

Il passaggio dalla precedente normativa a quella attuale è regolato da disposizioni transitorie solamente per quanto concerne, da un lato, l'art. 153-*bis* c.p.p. e, dall'altro lato, le notificazioni telematiche.

Per quanto concerne le notificazioni al querelante, l'art. 86 d.lgs. n. 150 del 2022 prevede che per le querele presentate prima dell'entrata in vigore del citato decreto, quindi prima del 30 dicembre 2022, le notificazioni al querelante sono eseguite ai sensi dell'art. 33 disp. att. c.p.p., ovvero presso il difensore. Se il querelante non ha nominato un difensore, le notificazioni si eseguono presso il domicilio dichiarato o eletto dal querelante. Diversamente, in mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite a norma dell'art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, c.p.p. Quindi, non opererà l'art. 153-*bis*, comma 5, c.p.p., il quale stabilisce che qualora manchi la dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni verranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del Pubblico Ministero procedente o la cancelleria del giudice procedente. L'art. 153-*bis*, comma 5, c.p.p. invece troverà applicazione per i casi di elezione insufficiente o inidonea, dal momento che l'art. 86 disp. att. c.p.p. – norma di stretta interpretazione *ex art. 14 prel.* – deroga all'applicazione della regola del deposito in cancelleria o in segreteria allorché non vi sia stata l'elezione o la dichiarazione di domicilio, non anche nel caso in cui l'elezione sia insufficiente o inidonea¹⁶. In tale ultimo caso, infatti, il querelante ben potrebbe conformare il proprio comportamento a quanto previsto dall'art. 153-*bis* c.p.p., considerando peraltro che l'insufficienza o inidoneità dell'elezione di domicilio è ascrivibile ad un suo comportamento.

Quanto, invece, alle notificazioni con modalità telematiche, l'art. 87, d.lgs. n. 150 del 2022, nel prevedere disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico, demanda a decreti del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 l'individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione. Di talché deve ritenersi che le innovazioni introdotte in merito alla modalità telematica di notificazione non entreranno in vigore finché non verranno adottati i citati decreti ministeriali.

Per quanto riguarda, infine, tutte le altre novità introdotte in materia di notificazioni, il regime intertemporale sarà dettato dalla regola *tempus regit actum* prevista dall'art. 11 disp. prel., così come declinato dalla giurisprudenza in materia di notificazioni. Per tale ragione, la disciplina della notificazione di un atto è da individuarsi non in quella in vigore al momento dell'emissione dell'atto, bensì quella in vigore al momento in cui l'adempimento deve essere eseguito.

Di qui, le nuove modalità troveranno applicazione alle notificazioni eseguite a far data dal 30 dicembre 2022.

Quanto, invece, alle modifiche introdotte all'art. 161 c.p.p., si ritiene che queste dispieghino effetti sulle dichiarazioni o elezioni di domicilio effettuate precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. Ed infatti, in virtù del nuovo portato dell'art. 157 c.p.p., dovrà procedersi alla notificazione mediante consegna a mani dell'interessato allorché l'interessato non sia stato destinatario dell'avvertimento di cui all'art. 161, comma 01, c.p.p., pur avendo eletto o dichiarato domicilio. Di qui, a partire dal 30 dicembre 2022 risulta preclusa la notificazione al domicilio eletto o dichiarato in un momento precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, in quanto è evidente che non potrà essere stato dato l'avviso di cui all'art. 161, comma 01, c.p.p., dovendosi così procedere alla notificazione nelle forme previste dall'art. 157 c.p.p., e non invece presso il domicilio eletto o dichiarato.

Infine, l'art. 157-ter, comma 3, c.p.p. è in vigore per le notificazioni da eseguire sin dal 30 dicembre 2022.

L'art. 148 c.p.p. fissa oggi la regola generale secondo cui le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate con modalità telematiche, salvo che sia diversamente previsto dalla legge o manchi un domicilio digitale idoneo, ovvero si verifichi un impedimento tecnico (art. 148, commi 1 e 4, c.p.p.). Tali modalità e presuppongono il c.d. domicilio digitale del destinatario di cui all'art. 1, comma 1, lett. n-ter), d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) ossia l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificati qualificato.

La notifica degli atti cartacei è invece effettuata dall'ufficiale giudiziario (art. 148, comma 5, c.p.p.) o a mezzo posta (art. 170 c.p.p.) o – nei casi espressamente previsti dalla legge – dalla polizia giudiziaria o dalla polizia penitenziaria (art. 148, commi 6 e 7, c.p.p.).

In particolare, le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire (art. 148, comma 6, c.p.p.).

La regola generale: le modalità telematiche

Le modalità sussidiarie

Le modalità

Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame l'autorità giudiziaria può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla polizia penitenziaria del luogo in cui sono detenuti i destinatari (art. 148, comma 7, c.p.p.).

L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga diversamente, mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone a ciò legittimate espressamente indicate agli artt. 148 e ss. c.p.p. Quando la notifica non è possibile in mani proprie del destinatario, l'organo competente, salvo il caso di notifica al difensore o al domiciliatario, inserisce l'atto da notificare dentro una busta che provvede immediatamente a sigillare, trascrivendovi il numero cronologico della notificazione, e dandone atto nella relazione in calce all'originale ed alla copia dell'atto (art. 148, comma 8, c.p.p.).

3. Le forme semplificate e gli equipollenti**I casi di urgenza**

I modelli semplificati si possono distinguere in due categorie.

Alcuni si caratterizzano per il fatto che la semplificazione delle forme risponde ad esigenze peculiari del caso concreto. Tali sono i "casi di urgenza" (art. 149, comma 1, c.p.p.) la difficoltà della notificazione alle persone offese, per il loro numero o per l'impossibilità di identificarne alcune, che giustifica il ricorso ai pubblici annunci (art. 155 c.p.p.): presupposti discrezionalmente apprezzati con provvedimento giurisdizionale.

L'art. 149 c.p.p. prevede che laddove non sia possibile procedere alla notifica in forma telematica e ricorre una situazione di urgenza, il giudice od il pubblico ministero possano disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della segreteria o della cancelleria.

Queste notifiche si eseguono chiamando il numero telefonico corrispondente all'abitazione, al luogo di abituale attività lavorativa ovvero, in subordine, al luogo di temporanea dimora o recapito del destinatario ovvero il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso e devono essere ricevute personalmente dal medesimo o da persona convivente, annotando ogni dettaglio sull'originale dell'atto.

L'immediata conferma mediante telegramma o mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica comunicato, completa la fattispecie notificatoria "equiparata", i cui effetti decorrono dalla comunicazione telefonica. L'estrema semplificazione si addice ad atti dal contenuto essenziale.

**Le ulteriori
deroghe al
modello
ordinario**

Avvisi e convocazioni contemplano solo la data ed il luogo in cui si svolgerà un'attività alla quale si ha facoltà o si è tenuti a presenziare.

Il comma 5 dell'art. 149 c.p.p. disciplina, infine, le notificazioni urgenti a mezzo del telegrafo, che costituiscono autonoma fattispecie notificatoria. Il telegramma, a differenza della comunicazione telefonica, trasmette il testo dell'atto, anche se "per estratto". La circostanza che vi si possa ricorrere "quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti" impone di estendere i presupposti dettati per l'uso del telefono. Anche il telegramma, pertanto, deve ritenersi esperibile solo per avvisi e convocazioni diretti a persona diversa dall'imputato, su disposizione del giudice o del pubblico ministero e "nei casi di urgenza".

Tutti gli altri casi in cui il codice deroga al modello legale ordinario rispondono ad una diversa ispirazione.

Sono i seguenti: a) la consegna di copia all'interessato, da intendersi a mani proprie, ad opera dell'addetto alla cancelleria o alla segreteria, certificata da apposita annotazione sull'originale dell'atto, che "ha valore di notificazione" (art. 148, comma 3, c.p.p.); b) la lettura dei provvedimenti e gli avvisi dati dal giudice e dal pubblico ministero a persone presenti, in sedi formali, certificate dal verbale, che "sostituiscono le notificazioni" (art. 148, comma 2, c.p.p.); c) le notificazioni richieste dalle parti private, che «possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo posta elettronica certificata ovvero dall'invio di copia dell'atto in forma di documento analogico effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno» (art. 152 c.p.p.); d) le notificazioni al pubblico ministero, che le parti private o i difensori eseguono con modalità telematiche o, ove ciò non sia possibile, "mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria" (art. 153, comma 1, c.p.p.); e) le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero, che "sono eseguite dalla cancelleria nello stesso modo" (art. 153, comma 2, c.p.p.); f) la presa visione dell'atto da parte del pubblico ministero, che lo sottoscrive (art. 153, comma 2, c.p.p.).

Si tratta di casi in cui le forme ordinarie sono derogate o derogabili (spesso si tratta di alternative facoltative) perché ritenute superflue rispetto allo scopo. Quasi sempre è certa la conoscenza effettiva dell'atto in capo al destinatario, che ne ha ricevuto copia personalmente (il pubblico ministero tramite deposito presso la segreteria) o lettura *de praesenti*, ovvero ne ha preso visione sottoscrivendolo. Ciò spiega perché non sia richiesto un provvedimento giurisdizionale: non vi sono presupposti da interpretare, né interessi da contemperare.

4. Le notificazioni all'imputato

In seguito alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, il codice di rito prevede regole diverse per le notifiche all'imputato (ed all'indagato in forza della generale equiparazione di cui all'art. 61 c.p.p.) a seconda del suo *status* (detenuto, libero, o, sotto altro aspetto, irreperibile, latitante, evaso o, ancora, dotato di un domicilio dichiarato, eletto o determinato); del tipo di atto da notificare (atti introduttivi del giudizio o atti diversi) e del fatto che si tratti della prima notifica ovvero delle successive.

Sono inoltre oggetto di articolata disciplina il luogo in cui il destinatario della notificazione deve essere ricercato ed i soggetti legittimati a riceverla in sua vece.

La prima notificazione si esegue con forme diverse dalle successive perché, di regola, non è necessario ripetere, ad ogni notificazione, le ricerche già eseguite al fine di rintracciare il destinatario.

La tecnica legislativa adottata consiste nella dettagliata regolamentazione delle notificazioni dirette all'imputato, accompagnata da rinvii che ne estendono l'operatività anche alle altre parti (artt. 154, commi 1 e 2 e 167 c.p.p.).

La "prima notificazione all'imputato non detenuto" è il modello in senso stretto. Al suo nucleo essenziale, costituito dai commi 1, 2, 3, 4 e 8 dell'art. 157 c.p.p., si riferiscono i rinvii. È, quindi, applicabile, *in parte qua*, anche alle notificazioni dirette alla persona offesa (art. 154, comma 1, c.p.p.), alle notificazioni della prima citazione del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 154, comma 2, c.p.p.) ed a quelle dirette verso tutti gli altri (art. 167 c.p.p.). È richiamata, stavolta *in toto*, anche dall'art. 163 c.p.p., che disciplina le "formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto", ma anche qui, a dispetto delle apparenze, il rinvio è parziale, perché logicamente riferibile solo alle disposizioni concernenti i possibili accipienti e non ai luoghi di consegna.

La prima notificazione all'imputato non detenuto, all'imputato militare (in considerazione dell'abrogazione dell'art. 158 c.p.p.) ed all'imputato minorenni, che non abbiano già ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161, comma 01, c.p.p. è eseguita mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona, solo qualora non si sia proceduto a notificazione con le modalità previste da quelle telematiche e da quelle sostitutive.

Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro o ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci (art. 157, comma 1, c.p.p.).

La prima
notifica
all'imputato
non detenuto

Ovviamente l'accipiente non può essere persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere e di volere (art. 157, comma 4, c.p.p.) e, se è il portiere (ovvero persona demandata a smistare la posta all'interno di un complesso abitativo o lavorativo), deve sottoscrivere l'originale dell'atto; l'ufficiale giudiziario deve dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con effetto *ex nunc* (art. 157, comma 3, c.p.p.).

Quando non si ha conoscenza dei luoghi di abitazione o di lavoro e non è possibile procedere alle forme alternative, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita la sua attività lavorativa. Affisso l'avviso di deposito alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa, l'ufficiale giudiziario invia copia dell'atto, provvedendo alla relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata a/r nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato (art. 157, comma 8). Il mancato invio di copia dell'atto con le predette modalità è causa di nullità della notificazione (art. 171, comma 1, lett. f, c.p.p.).

Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità telematiche l'autorità giudiziaria avverte l'imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161, comma 01 che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell'atto dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento (art. 157, comma 8-ter). Il mancato avvertimento è causa di nullità della notificazione (art. 171, comma 1, lett. e). Se il destinatario è l'imputato, oltre ad essere previste apposite precauzioni a tutela della riservatezza (art. 157, comma 6, c.p.p.), prima di procedere al deposito presso la casa comunale, ai sensi dell'art. 157, comma 7, c.p.p. (integrato dall'art. 59 disp. att. c.p.p.), l'accesso deve essere ripetuto in giorni ed ore diversi (secondo la giurisprudenza l'omissione, tuttavia, non è causa di nullità).

Le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio (art. 157-bis, comma 1).

Tuttavia, nell'ipotesi in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161, comma 01 le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore, qualora sia stato nominato d'ufficio. In tal caso, anche le notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalità di cui all'art. 157, sino a quando non si realizzano le condizioni previste al periodo che precede (art. 157-*bis*, comma 2).

Per quanto riguarda, invece, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio, nonché del decreto penale di condanna, la notificazione all'imputato non detenuto è effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'art. 157, con esclusione delle modalità telematiche di cui all'art. 148, comma 1, c.p.p. (art. 157-*ter*, comma 1, c.p.p.).

Quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'art. 344-*bis* c.p.p. oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio, nonché del decreto penale di condanna sia eseguita dalla p.g. (art. 157-*ter*, comma 2).

In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'art. 581, commi 1-*ter* e 1-*quater*, c.p.p. (art. 157-*ter*, comma 3).

L'ufficiale giudiziario può avvalersi anche degli uffici postali (art. 170 c.p.p.) in luogo di procedere personalmente alla consegna dell'atto. Ove ciò avvenga, la consegna del plico contenente l'atto è curata dall'agente postale. Gli artt. 7 e 8, legge n. 890 del 1982 ne disciplinano gli accessi in modo sostanzialmente equivalente al disposto dell'art. 157 c.p.p.

Norme speciali regolano le notificazioni all'imputato detenuto o internato (a qualsiasi titolo) in istituti penitenziari (art. 156 c.p.p.). Esse, sia che si tratti della prima notifica o della successiva e sia che la notifica riguardi gli atti introduttivi del giudizio o atti diversi, si eseguono sempre presso il luogo di detenzione. Così avverrebbe anche ai sensi dell'art. 157, comma 1, c.p.p. perché è

**La prima
notifica
all'imputato
detenuto**

nota l'effettiva dimora del destinatario ma, trattandosi di dimora particolare, in caso di temporanea assenza, l'atto è consegnato al direttore dell'istituto, che "della avvenuta notificazione" informa "immediatamente l'interessato con il mezzo più celere" (art. 156, comma 2, c.p.p.).

Dal disposto dell'art. 161, comma 1, c.p.p., che esclude il detenuto e l'internato dai destinatari dell'avviso ivi previsto, e dell'art. 164 c.p.p., che fa salvo l'art. 156 c.p.p. nel disciplinare la durata del domicilio dichiarato o eletto, si desume che il luogo di detenzione prevale anche sul domicilio dichiarato o eletto.

Se invece l'imputato è detenuto in luogo diverso dal carcere (REMS, arresti domiciliari, detenzione domiciliare) le notificazioni, sia la prima che le successive, vanno sempre eseguite alla persona o presso il luogo di abitazione o di lavoro, anche se il soggetto abbia eletto o dichiarato domicilio (art. 156, comma 3, c.p.p.).

5. Le notificazioni successive alla prima

La valorizzazione del rapporto fiduciario con il difensore per le notifiche successive alla prima

Dopo la prima notificazione sono previste regole più agili, imponendo ai soggetti già entrati in contatto con l'autorità che procede di ricevere le notificazioni con modalità prestabilite, ovvero valorizzando il rapporto di fiducia con il difensore e l'obbligo deontologico di questi di informare adeguatamente il proprio assistito.

Così è stabilito che «il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo» (art. 33 disp. att. c.p.p.) e che «le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori» (art. 154, comma 4, c.p.p.) che necessariamente le rappresentano, poiché si tratta di parti che «stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale» (art. 100, comma 1, c.p.p.).

Se non si costituiscono e non dispongono di un domicilio digitale, hanno l'onere di dichiarare o eleggere domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito qualificato. Altrimenti le notificazioni vengono eseguite mediante deposito in cancelleria (art. 154, comma 4, ultimo periodo, c.p.p.).

Anche per l'imputato è valorizzato il rapporto fiduciario con il difensore designato ai sensi dell'art. 96 c.p.p. o nominato d'ufficio, che riceve per suo conto le notificazioni successive alla prima, salvo che non si tratti di notifiche degli atti introduttivi del giudizio (citazione in giudizio, avviso di udienza preliminare e decreto penale

di condanna) che invece, per la necessità di garantire l'effettiva conoscenza della *vocatio in ius*, sono eseguite al domicilio dichiarato o eletto o, in caso di mancanza di dichiarazione/elezione di domicilio nelle forme previste dall'art. 157 c.p.p. per la prima notificazione all'imputato libero (art. 157-ter c.p.p.).

Particolare favore è dedicato alla designazione diretta ad opera dell'imputato del luogo prescelto per le notificazioni, che si attua mediante la dichiarazione o elezione di domicilio (artt. 161 ss. c.p.p.).

Al fine di favorirla, «il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato», lo invitano a provvedervi (art. 161, comma 1, c.p.p.). Analogamente si procede all'atto della scarcerazione “per causa diversa dal proscioglimento definitivo” o della dimissione da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza (art. 161, comma 3, c.p.p.). L'invito è sempre accompagnato dall'avvertimento che egli «ha l'obbligo di comunicare ogni variazione del domicilio dichiarato o eletto» e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore (art. 161, comma 1, c.p.p.). Le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio (art. 161, comma 4, c.p.p.).

Gli avvertimenti hanno la funzione di rendere edotto l'imputato della condotta che deve tenere se desidera essere informato degli sviluppi del procedimento. Infatti, la loro omissione è causa di nullità delle notificazioni eseguite mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. (art. 171, lett. e), c.p.p.).

Laddove non sia possibile procedere con modalità telematiche, si eseguono mediante consegna al difensore anche le notificazioni all'imputato residente o dimorante all'estero, finché non intervenga sufficiente ed idonea dichiarazione o elezione di domicilio (anche un indirizzo di posta elettronica certificata), decorsi trenta giorni dalla ricezione della raccomandata indicata dall'art. 169, comma 1, c.p.p. Il termine è, invece, di venti giorni nell'analoga disciplina che riguarda la persona offesa residente o dimorante all'estero (art. 154, comma 1, c.p.p.).

Il domicilio dichiarato o eletto ed ogni loro mutamento sono comunicati all'autorità procedente con dichiarazione raccolta a verbale (anche presso il tribunale del luogo in cui si trova il dichiarante), ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata (art. 162, comma 1, c.p.p.). L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità

Elezione e dichiarazione di domicilio

che precede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario.

Nella medesima dichiarazione il difensore attesta anche l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione (art. 162, comma 4-*bis*, c.p.p.).

La dichiarazione e l'elezione di domicilio producono effetto dal momento in cui la comunicazione perviene all'ufficio (art. 162, comma 4, c.p.p.) e sono valide solo per la notificazione degli atti introduttivi del giudizio (art. 164 c.p.p.).

Una regola particolare è poi prevista per le notificazioni al querelante, le quali devono essere effettuate presso il domicilio dichiarato o eletto al momento del deposito della querela ovvero successivamente; in caso di mancanza od inidoneità della dichiarazione/elezione di domicilio le notifiche sono effettuate presso il difensore nominato, o in mancanza nelle forme dell'art. 157 c.p.p. con esclusione di modalità telematiche (art. 153-*bis* c.p.p. introdotto da d.lgs. n. 150 del 2022).

6. Le notificazioni all'imputato irreperibile, latitante o evaso

L'irreperibile

Quando è impossibile eseguire la prima notificazione nei modi previsti dall'art. 157 c.p.p., l'autorità giudiziaria (quindi anche il pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari) dispone nuove ricerche e, in caso di esito negativo, emette decreto di irreperibilità (art. 159, comma 1, c.p.p.). Si postula che siano ignoti i luoghi indicati dall'art. 157, commi 1 e 2, c.p.p., ovvero che, a seguito di accesso dell'organo notificatore, siano risultati non più attuali. Se, invece, questi siano noti, pur non essendo stato possibile rintracciarvi né l'imputato (per temporanea assenza), né altre persone legittimate a ricevere l'atto in sua vece, si procede nei modi previsti dall'art. 157, comma 8, c.p.p.

È implicito, altresì, che l'imputato non abbia mai eletto o dichiarato domicilio, né sia stato mai invitato formalmente a farlo. Altrimenti opererebbe l'art. 161 c.p.p.

Le ricerche dell'imputato devono svolgersi «particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale» (art. 159, comma 1, c.p.p.). L'indicazione non è tassativa, come rivela l'avverbio usato, ma le ricerche devono eseguirsi **cumulativamente e non parzialmente** in tutti i luoghi menzionati e devono estendersi

anche ai Paesi esteri, nei limiti consentiti dal diritto internazionale, quando risulta che l'imputato risiede o dimora all'estero ma non è noto l'indirizzo (art. 169, comma 4, c.p.p.). Il controllo sulla loro completezza è rimesso al magistrato che emette il decreto di irreperibilità, con giudizio allo stato degli atti. Per costante giurisprudenza, infatti, eventuali informazioni acquisite successivamente non inficiano il decreto, né le notificazioni già eseguite: è un caso in cui, *praeter legem*, l'esigenza di evitare invalidità e conseguenti regressioni, riconducibile al principio della ragionevole durata del procedimento, è ritenuta prevalente sul diritto di difesa e sul principio del contraddittorio. Il decreto, comunque, perde efficacia *ex nunc*, senza bisogno di revocarlo, e le successive notificazioni devono eseguirsi nelle forme ordinarie. Ciò è esplicitamente previsto dall'art. 169, comma 2, c.p.p. quando risulta che l'imputato si è trasferito all'estero successivamente al decreto di irreperibilità.

Con il decreto di irreperibilità l'autorità giudiziaria ordina che le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore, previa designazione del difensore d'ufficio all'imputato che ne sia privo.

Il difensore, oltre a ricevere le notificazioni, che "sono valide a ogni effetto", rappresenta l'irreperibile (art. 159, comma 2, c.p.p.).

Il decreto di irreperibilità ha durata limitata (art. 160, commi 1, 2 e 3, c.p.p.) e la rinnovazione richiede nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, c.p.p. (art. 160, comma 4, c.p.p.).

All'irreperibile è equiparato, nel trattamento, l'imputato latitante o evaso, che riceve le notificazioni mediante consegna al difensore (art. 165, comma 1, c.p.p.), salvo che per gli atti introduttivi del giudizio la cui notifica viene effettuata presso il difensore soltanto se non sia possibile al domicilio dichiarato o eletto oppure, se mancante, solo nel caso in cui non sia possibile procedere nelle forme dell'art. 157 c.p.p., se l'imputato è evaso o si è sottratto all'esecuzione di misura cautelare.

Va, però, ben sottolineata la differenza che corre, nei presupposti, fra latitanza ed irreperibilità. La prima, infatti, non si caratterizza solo, sul piano oggettivo, per l'impossibilità di rintracciare l'imputato al fine di dare esecuzione ad uno dei provvedimenti indicati dall'art. 296, comma 1, c.p.p. emesso a suo carico, ma anche per una componente soggettiva: deve essersi "volontariamente" sottratto all'esecuzione di tali atti. La valutazione operata all'atto dell'adozione del decreto di latitanza, pertanto, non deve concernere solo l'esautività delle ricerche svolte, ma anche la loro idoneità a dimostrare l'intento dell'imputato di rendersi irrintracciabile. In difetto, anche il destinatario di uno dei provvedimenti indicati dall'art. 296 c.p.p. (e sempre che sia impossibile applicare l'art. 161 c.p.p. o eseguire

L'equiparazione del latitante e dell'evaso all'irreperibile

le notificazioni mediante consegna dell'atto alle persone diverse dal destinatario indicate dall'art. 157 c.p.p.) deve essere dichiarato irreperibile e non latitante.

Per completezza, ricordiamo che anche la persona offesa può essere irreperibile quando sono ignoti i luoghi indicati dall'art. 157, commi 1 e 2, c.p.p. In tal caso, riceve le notificazioni mediante deposito in cancelleria (art. 154, comma 1, c.p.p.).

7. Le notificazioni alle altre parti

Il difensore

Per le notificazioni il difensore deve servirsi (anche per le notificazioni al P.M. e per le comunicazioni al giudice; art. 153, commi 1 e 2, c.p.p.) di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, utilizzando un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi (art. 56-*bis*, comma 1, disp. att. c.p.p.) e redigendo una relazione di notificazione su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata ed allegato al messaggio (art. 56-*bis*, comma 2, disp. att.) (art. 152, comma 1, c.p.p.). Il difensore deve poi documentare l'avvenuta notificazione dell'atto con modalità telematiche depositando in cancelleria il duplicato informatico o la copia informatica dell'atto inviato, di cui attesta la conformità all'originale, la relazione e le ricevute di accettazione e di consegna generate dal sistema (art. 56-*bis*, comma 4, disp. att.).

La modalità sostitutiva è quella dell'invio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di copia dell'atto in forma di documento analogico, previa estrazione di copia informatica sulla quale il difensore deve apporre l'attestazione di conformità nel rispetto delle modalità previste per i procedimenti civili (art. 56-*bis*, comma 3, disp. att.).

Il querelante

Le modalità telematiche sono altresì previste per le notificazioni al querelante che nella dichiarazione di querela o anche successivamente deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito qualificato o eleggere domicilio per le comunicazioni e la notificazione degli atti del procedimento (art. 153-*bis*, commi 1, 2 e 4, c.p.p.); nel caso in cui il querelante non abbia provveduto ovvero la dichiarazione o la elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate nei termini indicati, le notificazioni alla persona offesa sono eseguite presso il difensore nominato ovvero, nel caso di mancata nomina del difensore, mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del P.M. procedente o nella cancelleria del giudice procedente (art. 153-*bis*, comma 5).

La persona offesa

Le notificazioni alla persona offesa non querelante sono eseguite presso il domicilio dichiarato o eletto e, quando la dichiarazione o la elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate, secondo le disposizioni previste per l'imputato detenuto dall'art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, c.p.p. (art. 154, comma 1, c.p.p.).

Identiche modalità sono previste per la prima notificazione al responsabile civile ed al civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 154, comma 2). Si procede, invece, mediante pubblicazione dell'atto nel sito *internet* del Ministero della giustizia - con deposito di copia dell'atto nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorità procedente (in tal caso si ha per avvenuta) e pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - quando, per il numero dei destinatari e per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile (art. 155, commi 1 e 2, c.p.p.).

I soggetti pubblici

Nulla cambia per le notificazioni alla pubblica amministrazione, eseguite nelle forme stabilite per il processo civile (art. 154, comma 3, richiamato dall'art. 43, d.lgs. n. 231 del 2001 per le notificazioni all'ente).

Infine, le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza o se la dichiarazione è insufficiente o inadeguata, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria (art. 154, comma 4, c.p.p.). Le notificazioni a **soggetti diversi** da quelli precedentemente indicati si eseguono con le modalità telematiche a norma dell'art. 148 c.p.p., comma 1 e, nel caso previsto dal comma 4 dello stesso art. 148, a norma dell'art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'art. 149 c.p.p. (art. 167 c.p.p.).

Le altre parti private

Quanto agli **organi** delle notificazioni, la p.g. o penitenziaria procede in ipotesi limitate (artt. 148, commi 6 e 7); è, dunque, confermata la competenza funzionale dell'ufficiale giudiziario o di chi ne esercita le funzioni (art. 148, comma 5).

L'incertezza assoluta sulla parte privata mittente è causa di nullità della notificazione (art. 171, comma 1, lett. b, c.p.p.).

8. La documentazione e le nullità

La documentazione delle notifiche

L'organo notificatore deve annotare ogni dettaglio utile dell'attività svolta nella relazione di notificazione (art. 168 c.p.p.). Essa è redatta in duplice copia, in calce all'originale ed alla copia notificata, è sottoscritta dal solo notificante (e non dall'accipiente, salva la sottoscrizione apposta sull'originale dell'atto dal portiere ai sensi dell'art. 157, comma 3, c.p.p.) e «indica l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le mansioni svolte, il luogo e la data della consegna» (art. 168, comma 1, c.p.p.).

Costituisce manifestazione di un potere certificativo e fa fede, salvo rigorosa prova contraria (anche se non è più richiesta, in linea con l'abbandono generale dell'istituto, la querela di falso), su quanto il pubblico ufficiale attesta aver compiuto o essere avvenuto in sua presenza.

Le nullità

In materia di notificazioni, le nullità sono sancite dall'art. 171 c.p.p., che concorre con la norma generale dell'art. 178 c.p.p. ed attinge:

- a) la consegna di copia incompleta, salvo che non bastasse l'estratto;
- b) l'incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;
- c) la mancata sottoscrizione dell'organo notificante sulla relazione della copia notificata;
- d) la violazione delle disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
- e) la notifica operata *ex art.* 161, comma 4, c.p.p. senza il previo avvertimento ai sensi dei commi 01, 1 e 3 della stessa norma;
- f) l'omissione della comunicazione dell'avvenuto deposito *ex art.* 157, comma 8, c.p.p., tanto per affissione, quanto per raccomandata;
- g) la mancata sottoscrizione sull'originale dell'atto da parte del portiere o di chi ne fa le veci, in caso di consegna dell'atto a quest'ultimi.

Molte violazioni di norme sulle notificazioni diverse da quelle esplicitamente contemplate sono assistite indirettamente dalla sanzione, come ad esempio la mancata rinnovazione del decreto di irreperibilità che rende nulla la notifica effettuata presso il difensore ai sensi dell'art. 159 c.p.p.

In base al principio di tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.), le altre difformità dal modello legale costituiscono mere irregolarità che non inficiano la validità dell'atto.

Non è agevole stabilire il regime delle nullità della notificazione.

Secondo parte della dottrina, **logica vorrebbe che esso segua quello dell'atto da notificarsi**; secondo altri varia secondo che la **violazione riguardi o meno una situazione riconducibile all'art. 178**.

Va ricordato, infine, che la notificazione può essere anche inesistente.

Lo ammette anche la giurisprudenza, ad esempio, quando sia operata da **soggetto del tutto privo del potere di notificazione e del relativo potere di certificazione**.

FOCUS GIURISPRUDENZIALE

Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 12778.

«Le notifiche all'imputato detenuto, anche qualora abbia dichiarato o eletto domicilio, vanno eseguite nel luogo di detenzione, con le modalità di cui all'art. 156 c.p.p., mediante consegna di copia alla Persona».

Cass., Sez. II, 14 gennaio 2020, n. 10358.

«Laddove il difensore di ufficio indicato come domiciliatario non accetti l'elezione di domicilio e l'imputato non provveda ad effettuare una diversa elezione, si deve procedere, comunque, ai sensi dell'art. 161, comma 4, poiché diversamente si determinerebbe una situazione di "stallo" non superabile».

Cass. pen., Sez. Un., 17 agosto 2020, n. 23948.

«In tema di procedimento penale, la sola elezione di domicilio, da parte dell'indagato, presso il difensore di ufficio, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-*bis* c.p.p., atteso che detta elezione di domicilio, anche nella fase iniziale del procedimento, consente di ritenere che la parte sia a conoscenza dello sviluppo processuale sulla scorta del meccanismo delle presunzioni e dell'onere di diligenza nel mantenersi informati».

Cass. pen., Sez. Un., 14 aprile 2022, n. 14573.

«Nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2 e 3, c.p.p. il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'articolo 170, c.p.p. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'articolo 161, comma 4, prima parte, c.p.p. In tale caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita da parte dell'ufficiale giudiziario mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in siffatta ultima evenienza applicare le disposizioni degli articoli 157 e 159, c.p.p.».

DOMANDE DI APPROFONDIMENTO

Come vengono effettuate di regola le notifiche?

L'art. 148 c.p.p. fissa oggi la regola generale secondo cui le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate con modalità telematiche, salvo che sia diversamente previsto dalla legge o manchi un domicilio digitale idoneo, ovvero si verifichi un impedimento tecnico (art. 148, commi 1 e 4, c.p.p.).

Qual è la modalità della prima notifica all'imputato non detenuto?

La prima notificazione all'imputato non detenuto, all'imputato militare (in considerazione dell'abrogazione dell'art. 158 c.p.p.) ed all'imputato minorenne, che non abbiano già ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161, comma 01, c.p.p. è eseguita mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona, solo qualora non si sia proceduto a notificazione con le modalità previste da quelle telematiche e da quelle sostitutive. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro o ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci (art. 157, comma 1, c.p.p.). Quando non si ha conoscenza dei luoghi di abitazione o di lavoro e non è possibile procedere alle forme alternative, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita la sua attività lavorativa. Affisso l'avviso di deposito alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa, l'ufficiale giudiziario invia copia dell'atto, provvedendo alla relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata a/r nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato (art. 157, comma 8). Il mancato invio di copia dell'atto con le predette modalità è causa di nullità della notificazione (art. 171, comma 1, lett. f, c.p.p.).

Quali sono le ipotesi di nullità della notificazione?

In materia di notificazioni, le nullità sono sancite dall'art. 171 c.p.p., che concorre con la norma generale dell'art. 178 c.p.p. ed attinge: a) la consegna di copia incompleta, salvo che non bastasse l'estratto; b) l'incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario; c) la mancata sottoscrizione dell'organo notificante sulla relazione della copia notificata; d) la violazione delle disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia; e) la notifica operata ex art. 161, comma 4, c.p.p. senza il previo avvertimento ai sensi dei commi 01, 1 e 3 della stessa norma; f) l'omissione della comunicazione dell'avvenuto deposito ex art. 157, comma 8, c.p.p., tanto per affissione, quanto per raccomandata; g) la mancata sottoscrizione sull'originale dell'atto da parte del portiere o di chi ne fa le veci, in caso di consegna dell'atto a quest'ultimi. Molte violazioni di norme sulle notificazioni diverse da quelle esplicitamente contemplate sono assistite indirettamente dalla sanzione, come ad esempio la mancata rinnovazione del decreto di irreperibilità che rende nulla la notifica effettuata presso il difensore ai sensi dell'art. 159 c.p.p. In base al principio di tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.), le altre difformità dal modello legale costituiscono mere irregolarità che non inficiano la validità dell'atto.

